SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 198**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1995, n. **352.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1995.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alle situazioni di dissesto del territorio della fascia Jonica Reggina conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nella Calabria il 13 marzo 1995 . . . . . Pag. 5

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1995.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella provincia di Reggio Calabria a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 13 e 14 marzo 1995. (Ordinanza n. 2413) . . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 23 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni . . . . . Pag. 8

DECRETO 23 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni . . . . . Pag. 8

DECRETO 23 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni . . . . . Pag. 9

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 8 agosto 1995.

Assistenza tecnica alla procedura liquidatoria della Nordest assicurazioni S.p.a. da parte della Toro assicurazioni S.p.a. Pag. 9

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 21 agosto 1995.

Autorizzazione **dell'aumento del** ***titolo alcolometrico volumico*** **naturale dei prodotti della vendemmia 1995 ottenuti da uve a maturazione precoce raccolte nelle regioni Lazio e Puglia.** Pag. 10

DECRETO 21 agosto 1995.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Trento . . . . Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 11

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 352, recante: «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero» . . . . Pag. 16

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli-Annia» e proposta del relativo disciplinare di produzione. Pag. 19

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 21

Ministero del tesoro:

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1995 . . . . Pag. 30

Cambi di riferimento del 24 agosto 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 30

Banca d'Italia:

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bientina, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 31

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sala Bolognese, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 31

Università di Bari: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. Pag. 31

Università di Padova: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 31

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106

Ripubblicazione del testo della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare».

95A4970

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1995, n. **352**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 agosto 1994, n. 523, 29 ottobre 1994, n. 607, 23 dicembre 1994, n. 729, 25 febbraio 1995, n. 58, e 29 aprile 1995, n. 136.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOMBARDI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 253.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione)*. — 1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, il comma 6 è abrogato;

b) all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-*bis*. La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-*bis*, comma 1.";

c) all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.";

d) all'articolo 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.";

e) all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;

f) all'articolo 196, il comma 2 è abrogato».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione)*. — 1. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i seguenti:

"Art. 193-*bis (Interventi didattici ed educativi)*. — *1.* Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le

necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.

4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. 'I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

Art. 193-*ter (Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica)*. — *1.* Gli interventi di cui all'articolo 193-*bis*, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-*bis*, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio".

2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all'articolo 193-*bis*, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo».

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «dall'attuazione di quanto previsto nell'articolo 2, comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-*bis*, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 16.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2794):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro della pubblica istruzione (LOMBARDI) il 29 giugno 1995

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 29 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, III V e XI

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1995.

Esaminato dalla VII commissione il 5, il 6 e il 10 luglio 1995.

Esaminato in aula il 19 e il 20 luglio 1995 e approvato il 25 luglio 1995.

Senato della Repubblica (atto n. 1993):

Assegnato alla 7ª commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 25 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 luglio 1995.

Esaminato dalla 7ª commissione il 26 luglio 1995.

Relazione scritta annunciata il 27 luglio 1995 (atto n. 1993/*A* - relatore sen. BISCARDI)

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 27 luglio 1995.

Camera dei deputati (atto n 2794/*B*):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 28 luglio 1995, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VII commissione il 1° agosto 1995

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1995.

95G0390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1995.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alle situazioni di dissesto del territorio della fascia Jonica Reggina conseguenti agli eventi metereologici verificatisi nella Calabria il 13 marzo 1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le note n. 675/95/GAB del 16 marzo 1995, n. 675/95/GAB del 19 aprile 1995, n. 675/95/GAB del 27 aprile 1995, n. 675/95/GAB del 26 maggio 1995, con le quali il prefetto di Reggio Calabria, a causa delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della fascia Jonica Reggina, comunica la grave situazione venutasi a creare a causa dei danni subiti dalle infrastrutture della provincia di Reggio Calabria a seguito degli eventi atmosferici verificatesi nei giorni 13, 14 marzo 1995;

Vista la delibera n. 3898 adottata dalla giunta regionale nella seduta del 14 luglio 1995 con la quale viene richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 225, per la provincia di Reggio Calabria limitatamente ai territori della fascia Reggina Jonica e dell'area di Crotone;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 34, e la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Atteso che il dipartimento della protezione civile ha verificato nel corso di riunioni preliminari tenutesi con rappresentanti regionali, comunali e con il prefetto di Reggio Calabria sulla scorta dei dati forniti dagli stessi, la necessità di attivare una serie coordinata di interventi nel settore della infrastrutture atte a garantire il superamento dell'attuale stato di crisi richiedenti provvedimenti non attuabili con le ordinarie procedure in relazione alla situazione in atto e quindi richiedenti poteri speciali che solo lo Stato può esercitare;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 21 agosto 1995;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato fino a tutto il dicembre 1995 lo stato di emergenza per la provincia di Reggio Calabria limitatamente ai territori della fascia Jonica Reggina in dipendenza degli eventi atmosferici del 13, 14 marzo 1995 che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture con particolare riguardo alle opere idrauliche e marittime.

Roma, 22 agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A5032

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1995.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nella provincia di Reggio Calabria a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il 13 e 14 marzo 1995. (Ordinanza n. 2413).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto che il giorno 13 di marzo 1995 un violento nubifragio ha interessato parte del territorio della provincia di Reggio Calabria, provocando ingenti danni alle opere pubbliche, alle abitazioni e al comparto agricolo;

Viste le relazioni dell'ing. capo del genio civile di Reggio Calabria n. 4037 dell'11 maggio 1995, e n. 43425 del 25 maggio 1995 con le quali vengono segnalate situazioni di pericolo incombente in rapporto ai danni subiti dalle fognature, degli acquedotti e dagli edifici nei comuni della provincia di Reggio Calabria, formulando un quadro di interventi dal quale emergono le seguenti esigenze prioritarie in rapporto al pericolo esistente da eliminare, comportanti il complessivo onere di lire 4.520 milioni:

1. *Comune di Africo:*

crollo di muri d'argine lungo il torrente Frasso. Importo L. 500.000.000.

2. *Comune di Antonimina:*

sistemazione torrente Micò e canalone adiacente il campo sportivo. Importo L. 200.000.000.

3. *Comune di Ardore:*

ribaltamento muri d'argine del torrente Tre Carlini per un tratto di ml. 100. Importo L. 200.000.000.

4. *Comune di Bianco:*

esondazione torrenti Vena e S. Antonio per intasamento alveo. Importo L. 300.000.000.

5. *Comune di Bova Marina:*

intasamento alveo torrenti Sideroni, D'Andrea e Vacale. Importo L. 100.000.000.

6. *Comune di Bovalino:*

intasamento corsi d'acqua. Importo L. 200.000.000.

7. *Comune di Brancaleone:*

esondazione torrenti Pantano Grande e Pantano Piccolo. Importo L. 400.000.000.

8. *Comune di Bruzzano:*

movimento franoso zona Calvario. Importo L. 300.000.000.

9. *Comune di Careri:*

località Ancone: sifonamento muro d'argine dx torrente Careri per ml. 100 e costruzione briglia di sbarramento. Importo L. 200.000.000.

10. *Comune di Casignana:*

distacchi masse arenarie pendici costone sovrastante abitazioni, località S. Memma. Importo L. 120.000.000.

11. *Comune di Ciminà:*

rischio di caduta massi in località Fantò. Importo L. 400.000.000.

12. *Comune di Ferruzzano:*

crolli di muri d'argine e briglie con conseguenti erosioni ed allagamenti in prossimità delle aste arginali dei torrenti Canalello e Vena. Importo L. 400.000.000.

13. *Comune di Locri:*

intasamento alveo dei torrenti Gerace e Fondo. Importo L. 100.000.000.

14. *Comune di Platì:*

dissesto asta torrente Ciancio. Importo L. 350.000.000.

15. *Comune di Siderno:*

danni al cordolo del muro di contenimento del lungomare ed alla ringhiera. Insabbiamento sede stradale. Importo L. 100.000.000.

16. *Comune di Staiti:*

dissesti diffusi alla viabilità comunale. Aggravamento dissesto acquedotto comunale nelle località Guvernà e Giuliano. Importo L. 200.000.000;

infiltrazioni di acque meteoriche ad edifici pubblici. Importo L. 50.000.000.

17. *Comune di Stilo:*

pericolo crollo ponte strada comunale per erosione prodotta da Vallone Areto. Importo L. 150.000.000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 agosto 1995 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione di dissesto del territorio della fascia Jonica Reggina conseguente agli eventi meteorologici verificatisi nella Calabria il 13 e 14 marzo 1995;

Vista la richiesta avanzata dalla prefettura di Reggio Calabria, con lettera n. 378 del 25 maggio 1995;

Ritenuto che al fine di eliminare il pericolo esistente bisogna urgentemente assicurare l'assegnazione alla prefettura di Reggio Calabria di lire 4.520 milioni per gli interventi relativi ai comuni sopra elencati, facendovi fronte con le disponibilità del cap. 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'anno finanziario 1995;

Ravvisata la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori inerenti alle opere di cui sopra, dichiarate urgenti e indifferibili dall'ufficio del genio civile di Reggio Calabria;

Ritenuto che le opere di cui sopra, indifferibili e urgenti, sono volte ad eliminare le situazioni di pericolo esistente e a prevenire maggiori danni e che inoltre dette opere sono essenziali per il soddisfacimento delle primarie esigenze delle popolazioni, per la tutela della salute pubblica e dell'igiene, nonché per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto l'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e il decreto-legge del 3 aprile 1995, n. 101, che dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi;

Viste le ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 e n. 2086/FPC/ZA del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991, che, fra l'altro, stabiliscono i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma e in particolare alle norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Reggio Calabria è nominato commissario governativo delegato all'effettuazione delle opere sottoindicate entro un termine non superiore a mesi diciotto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*:

1. *Comune di Africo:*

crollo di muri d'argine lungo il torrente Frasso. Importo L. 500.000.000.

2. *Comune di Antonimina:*

sistemazione torrente Micò e canalone adiacente il campo sportivo. Importo L. 200.000.000.

3. *Comune di Ardore:*

ribaltamento muri d'argine del torrente Tre Carlini per un tratto di ml. 100. Importo L. 200.000.000.

4. *Comune di Bianco:*

esondazione torrenti Vena e S. Antonio per intasamento alveo. Importo L. 300.000.000.

5. *Comune di Bova Marina:*

intasamento alveo torrenti Sideroni, D'Andrea e Vacale. Importo L. 100.000.000.

6. *Comune di Bovalino:*

intasamento corsi d'acqua. Importo L. 200.000.000.

7. *Comune di Brancaleone:*

esondazione torrenti Pantano Grande e Pantano Piccolo. Importo L. 400.000.000.

8. *Comune di Bruzzano:*

movimento franoso zona Calvario. Importo L. 300.000.000.

9. *Comune di Careri:*

località Ancone: sifonamento muro d'argine dx torrente Careri per ml. 100 e costruzione briglia di sbarramento. Importo L. 200.000.000.

10. *Comune di Casignana:*

distacchi masse arenarie pendici costone sovrastante abitazioni, località S. Memma. Importo L. 120.000.000.

11. *Comune di Ciminà:*

rischio di caduta massi in località Fantò. Importo L. 400.000.000.

12. *Comune di Ferruzzano:*

crolli di muri d'argine e briglie con conseguenti erosioni ed allagamenti in prossimità delle aste arginali dei torrenti Canalello e Vena. Importo L. 400.000.000.

13. *Comune di Locri:*

intasamento alveo dei torrenti Gerace e Fondo. Importo L. 100.000.000.

14. *Comune di Platì:*

dissesto asta torrente Ciancio. Importo L. 350.000.000.

15. *Comune di Siderno:*

danni al cordolo del muro di contenimento del lungomare ed alla ringhiera. Insabbiamento sede stradale. Importo L. 100.000.000.

16. *Comune di Staiti:*

dissesti diffusi alla viabilità comunale. Aggravamento dissesto acquedotto comunale nelle località Guvernà e Giuliano. Importo L. 200.000.000.

infiltrazioni di acque meteoriche ad edifici pubblici. Importo L. 50.000.000.

17. *Comune di Stilo:*

pericolo crollo ponte strada comunale per erosione prodotta da Vallone Areto. Importo L. 150.000.000.

Per far fronte agli interventi urgenti di cui sopra, conseguenti all'alluvione del 13 marzo 1995, è assegnato al prefetto di Reggio Calabria un contributo di lire 4.520 milioni.

Art. 2.

Il prefetto invierà entro novanta giorni al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnico-esecutivi relativi agli interventi di cui all'art. 1 debitamente approvati dagli organi competenti per legge al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto e della conseguente definitiva conferma del contributo che non potrà comunque superare l'importo assegnato.

Art. 3.

Nel caso in cui, nell'ambito delle somme assegnate ai sensi della presente ordinanza, risultino disponibili fondi, a seguito del venir meno delle condizioni di necessità ad eseguire delle opere indicate in premessa, ovvero per effetto del minor costo delle opere stesse, tali fondi possono essere utilizzati da parte del prefetto di Reggio Calabria per varianti relative agli interventi ed opere già approvate o per maggiori oneri relativi ad altri interventi in programma.

Art. 4.

Gli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione il prefetto di Reggio Calabria, avvalendosi dell'ufficio del genio civile competente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee e, comunque, non inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Il prefetto di Reggio Calabria riferirà, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario, al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 6.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

In caso di mancato rilascio i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente acquisiti.

Art. 7.

L'onere complessivo di lire 4.520 milioni, derivante dall'attuazione della presente ordinanza, graverà sulle disponibilità del cap. 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile per l'anno finanziario 1995.

Art. 8.

L'ufficio organizzazione affari amministrativi e finanziari del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere al trasferimento della somma sopraindicata sulla base di specifiche documentate richieste da parte del prefetto di Reggio Calabria.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1995

Il Presidente: DINI

95A5033

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1995 è pari a 77.837 miliardi;

Decreta:

Per il 30 agosto 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 novembre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 agosto 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A5053

DECRETO 23 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1995 è pari a 77.837 miliardi;

Decreta:

Per il 30 agosto 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 29 febbraio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta

senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 agosto 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A5054

DECRETO 23 agosto 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 agosto 1995 è pari a 77.837 miliardi;

Decreta:

Per il 30 agosto 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 agosto 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 agosto 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 1995

Il direttore generale: DRAGHI

95A5055

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 agosto 1995.

Assistenza tecnica alla procedura liquidatoria della Nordest assicurazioni S.p.a. da parte della Toro assicurazioni S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1994 di revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Nordest assicurazioni S.p.a. e di liquidazione coatta amministrativa;

Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 1994 con il quale, ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, è stata designata a prestare l'assistenza tecnica la società Assicurazioni Generali S.p.a., essendo la sede della Nordest in Trieste;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1993, con il quale sono state designate per competenza territoriale le imprese a norma degli articoli 19, 20 e 25 della legge n. 990/1969;

Considerato che la Nordest in liquidazione coatta amministrativa ha trasferito la propria sede in Genova, si ritiene opportuno attribuire l'assistenza tecnica alla Toro assicurazioni che, peraltro, già presta la sua assistenza tecnica alla Rhone Méditerranée in liquidazione coatta amministrativa, facente parte con la citata Nordest del medesimo gruppo assicurativo;

Considerato altresì che la società Assicurazioni Generali ha dato il proprio assenso all'operazione di cui trattasi, con lettera del 2 giugno 1995;

Decreta:

L'art. 4 del decreto ministeriale 27 ottobre 1994, meglio precisato nelle premesse, è così sostituito:

«Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la Toro assicurazioni S.p.a.».

Roma, 8 agosto 1995

p. *Il Ministro:* MASTROBUONO

95A5034

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 1995.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 ottenuti da uve a maturazione precoce raccolte nelle regioni Lazio e Puglia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/1987;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce che le richieste delle regioni devono pervenire a questa amministrazione non prima del 10 agosto e che, tuttavia, nel caso di coltivazioni di varietà di viti a maturazione precoce, gli organismi regionali possono chiedere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di arricchimento anche prima di tale data;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Lazio, pervenuto in data 3 agosto 1995, con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia pervenuta in data 7 agosto 1995, con il quale la regione ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento per le varietà di viti a maturazione precoce;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle varietà di viti a maturazione precoce coltivate nelle aree viticole delle regioni Lazio e Puglia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 agosto 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5035

DECRETO 21 agosto 1995.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1995 per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono

autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/1992 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/1987;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Veneto nonché della provincia autonoma di Trento, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1995, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che l'assessorato regionale all'agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto di limitare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale a 1,5 gradi per i vini a denominazione di origine «Colli orientali del Friuli» e «Carso»;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1995-96 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Sardegna, Veneto e provincia autonoma di Trento.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi ad eccezione dei vini D.O.C. «Colli orientali del Friuli» e «Carso» per i quali l'aumento del titolo alcolometrico volumico è limitato a 1,5 gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 agosto 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A5036

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 7 agosto 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti ministeriali 10 dicembre 1993 relativi a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze agrarie e del corso di laurea in scienze forestali;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di agraria, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 novembre 1994 e del 19 gennaio 1995, del 20 febbraio 1995 e del 21 febbraio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 maggio 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 228 relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di agraria le diciture «laurea in scienze agrarie» e «laurea in scienze forestali» sono sostituite rispettivamente da «laurea in scienze e tecnologie agrarie» e «laurea in scienze forestali ed ambientali».

Art. 2.

Gli articoli da 229 a 231 relativi ai corsi di laurea in scienze agrarie ed in scienze forestali sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 228, relativo all'elenco delle lauree e dei diplomi universitari conferiti dalla facoltà di agraria, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento del corso di laurea in scienze agrarie in corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie e del corso di laurea in scienze forestali in corso di laurea in scienze forestali ed ambientali:

1. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE

Art. 229. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà, stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il corso di laurea può essere articolato in indirizzi, riservando all'indirizzo almeno quattro annualità. Le aree caratterizzanti ciascun indirizzo devono essere previste nel regolamento didattico di ateneo. L'indirizzo potrà essere riportato nel certificato degli studi.

Art. 230 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicandone le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 231 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze e tecnologie agrarie è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattico-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico nazionale è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 234. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28, con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di Ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua

straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 232 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 229;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificatamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere l'attestazione di frequenza e superata la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 233 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 234 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze e tecnologie agrarie comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori:

A02A (Analisi matematica);
A02B (Probabilità e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica);
A04B (Ricerca operativa);
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
K05B (Informatica);
S01A (Statistica);
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).

Settore: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori:

C01A (Chimica analitica);
C03X (Chimica generale ed organica);
C05X (Chimica organica).

Biologia vegetale (ore 100).

Settori:

E01A (Botanica);
E01B (Botanica sistematica);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01E (Fisiologia vegetale);
G07A (Chimica agraria).

Biologia animale (ore 100).

Settori:

E02A (Zoologia);
E02B (Anatomia comparata e citologia);
E04A (Fisiologia generale);
V30A (Anatomia degli animali domestici);
V30B (Fisiologia degli animali domestici);
G06A (Entomologia agraria).

Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate (ore 100).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
E01E (Fisiologia vegetale);
E05A (Biochimica).

Genetica agraria (ore 50).

Settore: G04X (Genetica agraria).

Scienza del suolo (ore 50).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
G07B (Pedologia);
D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
D02B (Geologia applicata).

Agronomia e coltivazioni (ore 200).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G02B (Coltivazioni arboree);
G02C (Orticoltura e floricoltura).

Difesa delle colture (ore 100).

Settori:

G06A (Entomologia agraria);
G06B (Patologia vegetale);
G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).

Zootecnia (ore 100).

Settori:

G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
G09B (Nutrizione e alimentazione animale);
G09C (Zootecnia speciale);
G09D (Zoocolture).

Ecologia applicata al sistema agrario (ore 100).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G02B (Coltivazioni arboree);
G02C (Orticoltura e floricoltura);
G06A (Entomologia agraria);
G07A (Chimica agraria);
G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico);
E03A (Ecologia);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01D (Ecologia vegetale);
E01E (Fisiologia vegetale).

Microbiologia agraria e tecnologie alimentari (ore 150).

Settori:

G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari);
G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Genio rurale (ore 150).

Settori:

G05A (Idraulica agraria e forestale);
G05B (Meccanica agraria);
G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Economia ed estimo (ore 200).

Settori:

G01X (Economia ed estimo rurale);
P01A (Economia politica);
P01B (Politica economica).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali per specifici indirizzi o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

2. CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI

Art. 235. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Art. 236 *(Affinità)*. — Il corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è dichiarato affine ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma delle facoltà di agraria. Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario e di diploma di laurea della facoltà di agraria e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea.

La facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 237 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali è fissata in cinque anni. Ciascuno dei cinque anni di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore; di queste almeno 400 devono essere riservate alla preparazione della tesi di laurea ed al tirocinio pratico-applicativo.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati e progetti, preparazione della tesi sperimentale.

Parte dell'attività didattica-pratica e dell'attività sperimentale di tesi potrà essere svolta anche presso qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite convenzioni o programmi di scambio.

Ai sensi del secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 9 della legge n. 341/1990, l'ordinamento didattico è articolato in aree disciplinari, di cui al successivo art. 240. Nell'organizzare il piano degli studi la facoltà attiverà corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e/o integrati. Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore,

comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. I corsi integrati sono costituiti da un massimo di tre moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Il numero di corsi di insegnamento sarà non inferiore a 25 né superiore a 28 con un ugual numero di prove finali di esame. Tutti i corsi di insegnamento impartiti constano di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre aver superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso lo studente deve presentare una certificazione, rilasciata dal centro linguistico di ateneo, ove esistente, da cui risulti il superamento della prova di conoscenza al livello «intermedio 1» di una lingua straniera tra quelle stabilite dalla facoltà. La facoltà può eventualmente riconoscere certificazioni rilasciate da altre istituzioni, anche straniere. In assenza di una adeguata certificazione, la facoltà istituirà una prova di accertamento.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.

Art. 238 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti disponibili per l'iscrizione, secondo quanto previsto dal precedente art. 235;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) e le relative denominazioni;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

e) indica il numero dei corsi o, più specificamente, i corsi di insegnamento di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza ed avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 239 *(Docenza)*. — La copertura dei corsi attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nell'ordinamento didattico e ai professori di ruolo di settori ritenuti dalla facoltà affini, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto.

Art. 240 *(Aree disciplinari ed impegno didattico minimo)*. — L'articolazione del corso di studi per conseguire la laurea in scienze forestali ed ambientali comprende obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo di ore per ciascuna specificato:

Matematica, statistica ed informatica (ore 150).

Settori:

A02A (Analisi matematica);
A02B (Probabilità e statistica matematica);
A04A (Analisi numerica);
A04B (Ricerca operativa);
K05A (Sistemi di elaborazione delle informazioni);
K05B (Informatica);
S01A (Statistica);
S01B (Statistica per la ricerca sperimentale).

Fisica (ore 100).

Settore: B01B (Fisica).

Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica (ore 150).

Settori:

C01A (Chimica analitica);
C03X (Chimica generale ed inorganica);
C05X (Chimica organica).

Biologia (ore 250).

Settori:

E01A (Botanica);
E01B (Botanica sistematica);
E01C (Biologia vegetale applicata);
E01E (Fisiologia vegetale);
E02A (Zoologia);
E04A (Fisiologia generale);
G06A (Entomologia agraria);
G07A (Chimica agraria).

Genetica agraria e miglioramento genetico (ore 50).

Settore: G04X (Genetica agraria).

Biochimica agraria (ore 50).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
E05A (Biochimica).

Microbiologia ambientale (ore 50).

Settore: G08B (Microbiologia agro-alimentare ed ambientale).

Scienza della terra e del suolo (ore 100).

Settori:

G07A (Chimica agraria);
G07B (Pedologia);
D02A (Geografia fisica e geomorfologia);
D02B (Geologia applicata).

Sistemazioni idrauliche e conservazione del suolo (ore 100).

Settore: G05A (Idraulica agraria e forestale).

Ingegneria applicata ai sistemi forestali (ore 100).

Settori:

G05A (Idraulica agraria e forestale);
G05B (Meccanica agraria);
G05C (Costruzioni ed impianti tecnici per l'agricoltura).

Misure forestali e rappresentazioni del territorio (ore 100).

Settori:

G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
G07B (Pedologia);
H05X (Topografia e cartografia).

Ecologia e fisiologia dei sistemi forestali (ore 100)

Settori:

G03A (Assestamento forestale e selvicoltura);
G06A (Entomologia agraria);
G07A (Chimica agraria);
E01D (Ecologia vegetale);
E01E (Fisiologia vegetale).

Botanica forestale (ore 50).

Settore: E01C (Biologia vegetale applicata).

Selvicoltura e pianificazione forestale ed ambientale (ore 250).

Settore: G03A (Assestamento forestale e selvicoltura).

Tecnologie del legno e delle utilizzazioni forestali (ore 100).

Settore: G03B (Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali).

Difesa dei sistemi forestali (ore 150).

Settori:

G06A (Entomologia agraria);
G06B (Patologia vegetale).

Gestione ed utilizzazione delle risorse agro-forestali in ambiente montano (ore 100).

Settori:

G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee);
G09C (Zootecnica speciale).

Economia e politica forestale e ambientale (ore 200).

Settori:

G01X (Economia ed estimo rurale);
P01A (Economia politica);
P01B (Politica economica).

Estimo e valutazioni forestali e ambientali (ore 50).

Settori: G01X (Economia ed estimo rurale).

Diritto e legislazione forestale ed ambientale (ore 100).

Settori:

N03X (Diritto agrario);
N09X (Istituzioni di diritto pubblico).

Le rimanenti ore sono destinate dalla facoltà alla eventuale definizione di profili professionali specifici o alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 agosto 1995

Il rettore: DIANZANI

95A5013

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 352** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero».**

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto, dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 agosto 1994, n. 253, 29 ottobre 1994,

n. 607, 23 dicembre 1994, n. 729, 25 febbraio 1995, n. 58, e 29 aprile 1995, n. 136». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1994, n. 304 del 30 dicembre 1994, n. 50 del 1° marzo 1995, n. 99 del 29 aprile 1995 e n. 150 del 29 giugno 1995).

Art. 1.

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. *A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:*

a) *gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero;*

b) *gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.*

2. *Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 74, il comma 6 è abrogato;*

b) *all'articolo 74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«7-*bis. *La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'articolo 193-*bis *comma 1.»;*

c) *all'articolo 193, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.»;*

d) *all'articolo 193, il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva.»;

e) *all'articolo 194, comma 1, l'ultimo periodo è abrogato;*

f) *all'articolo 196, il comma 2 è abrogato.*

Riferimenti normativi:

— L'art. 74 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca disposizoni sul «calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado» e il comma 6 abrogato recitava: «Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attività didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate». Detto articolo, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto-legge, è attualmente così formulato:

«1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottare per tutte le classi.

5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.

6. *(Soppresso).*

7. Il sovrintendente scolastico regionale, sentiti la regione ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi.

7-bis. *La determinazione delle date di inizio e di conclusione delle lezioni ed il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7 devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all'art. 193-*bis, *comma 1.*».

— L'art. 193 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca disposizioni sugli «scrutini finali di promozione, esami di idoneità ed esami integrativi». Detto articolo, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del presente decreto-legge, è attualmente così formulato:

«1 I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. La promozione è conferita agli alunni che abbiano ottenuto voto non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o in ciascun gruppo di discipline ed otto decimi in condotta *Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.*

2. L'ammissione agli esami di idoneità, di cui all'art. 192, è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati privatisti, della licenza della scuola media tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale degli studi. Ai fini della partecipazione agli esami di idoneità sono equiparati ai suddetti candidati privatisti, coloro che, prima del 15 marzo, cessino dal frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. Supera gli esami di idoneità chi abbia conseguito in ciascuna delle prove scritte ed in quella orale voto non inferiore ai sei decimi.

3. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell'anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Tale età è abbassata a ventun anni per gli esami di idoneità nelle scuole magistrali.

4. *Gli esami di idoneità di cui all'art. 192, comma 1, si svolgono in un'unica sessione estiva*».

— L'art. 194 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca disposizioni sugli «esami finali nella scuola magistrale». L'ultimo periodo del comma 1 recitava: «Le sessioni di esami sono due.». Detto articolo, così come modificato per effetto dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del presente decreto-legge, è attualmente così formulato:

«1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.

2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.

4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non è sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento.

5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potrà essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami».

— L'art. 196 del testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, reca disposizioni sugli «esami di licenza di maestro d'arte» e il comma 2 recitava: «Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame è ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico». Detto articolo, così come modificato per effetto dell'art. 1, comma 2, lettera *f)*, del presente decreto-legge, è così formulato.

«1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalità, i principi ed i criteri indicati nell'art. 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici».

— L'art. 193-*bis* del testo unico approvato con D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, è stato introdotto dall'art. 2 del decreto-legge qui pubblicato.

Art. 2.

Interventi didattici ed educativi e relative modalità di attuazione

1. *Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 193, sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 193-*bis (Interventi didattici ed educativi). — *1. Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell'anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei confronti degli studenti di cui al comma 3.*

2. I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche sull'efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.

3. Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale il consiglio di classe delibera l'obbligo di frequentare, nella fase iniziale delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe, limitatamente all'avvio dell'anno scolastico 1995-1996.

4. Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di cui al comma 6.

5. Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

6. La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all'estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.

*Art. 193-*ter (Calendario scolastico e tempi dell'attività didattica). — *1. Gli interventi di cui all'articolo 193-*bis*, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.*

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.

*3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-*bis*, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio».*

2. *In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all'articolo 193-*bis*, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

3. *I Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti dal presente articolo.*

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante *dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-*bis*, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto,* pari ad annue lire 260.180 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire 54.420 milioni e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A5042

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli-Annia» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa., ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Friuli-Annia», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli-Annia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» può essere utilizzata unitamente al nome di vitigno.

Sono previste anche le tipologie frizzante e spumante.

Art 2

1. La denominazione «Friuli-Annia», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Merlot;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Refosco dal penduncolo rosso,
Tocai friulano;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Verduzzo friulano;
Traminer aromatico;
Sauvignon;
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana),

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti, per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 10% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati ed autorizzati per la provincia di Udine.

2. La denominazione «Friuli-Annia» seguita dalla qualificazione «Rosato» è riservata al vino proveniente dalle uve a bacca rossa previste al comma 1 del presente articolo, ottenuto da una spremitura soffice, con breve periodo di macerazione sulle vinacce, al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

3. La denominazione «Friuli-Annia» senza altre specificazioni è riservata ai vini «Bianco» e «Rosso» ottenuti da uve e mosti provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale da una o più varietà tra i vitigni di cui al presente articolo, con esclusione di quelli a bacca aromatica.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli«Annia» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in tutto, il territorio comunale di Carlino, San Giorgio di Nogaro, Marano Lagunare, Torviscosa, Castions di Strada, Porpetto, Bagnaria Arsa e Muzzana del Turgnano in provincia di Udine.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione di vini, di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a dare alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argilloso, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dovono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, del mosto e del vino.

2 I nuovi impianti ed i reimpianti devono essere realizzati con almeno 3000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di chilogrammi 4 di uva per ceppo.

È vietata ogni pratica di forzatura; è ammessa l'irrigazione di soccorso non più di 2 volte l'anno.

3 La resa massima di uva per la produzione dei vini «Friuli-Annia» non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata, a t 12 per ettaro per tutte le uve prodotte.

Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore a ettolitri 84.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

4. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

5. Qualora si superi detto limite tutto il prodotto decade dal diritto alla denominazione di origine controllata

6. La regione Friuli-Venezia Giulia, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla D.O.C. inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli-Annia» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di almeno il 10% per tutte le restanti tipologie

2 La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli-Annia». Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutta la partita.

Art. 6

1. Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di vinificazione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche e l'arricchimento alle condizioni stabilite dalla norme comunitarie e nazionali, ferme restando le rese di vino di cui al precedente art. 5.

3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini D O.C. «Friuli-Annia» è consentito l'uso di piccole botti di legno.

4. È consentita la produzione di vino spumante bianco di qualità prodotto nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 a condizione:

A) che la cuvee si ottenuta da uvaggio o taglio di uve, mosti o vini derivati dalle varietà Chandonnay e/o Pinot bianco nonché dalle altre uve bianche di cui all'art 2 nel limite massimo del 10%;

B) che il titolo alcolometrico volumico naturale minimo della cuvee non sia inferiore al 9%,

C) che sia posto in commercio nei tipi brut o demi sec.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli-Annia» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche.

Bianco·

colore: giallo paglierino più o meno carico;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.

Rosato

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.

Rosso:

colore rosso rubino anche granato;
odore· gradevole, vinoso;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo 18 per mille.

Merlot

colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Franc·

colore: rosso rubino intenso,
odore: tipico, erbaceo;
sapore: leggermente erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon.

colore: rosso rubino intenso talvolta granato;
odore. vinoso, caratteristico;
sapore: gradevole, di corpo, armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Refosco dal peduncolo Rosso:

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Tocai friulano

colore: paglierino talvolta tendente al citrino;
odore: delicato, gradevole;
sapore. armonico, caratteristico, fine;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Pinot bianco:
colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato;
odore: delicato, caratteristico,
sapore: fine, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.

Pinot grigio:
colore: giallo dorato talvolta ramato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille

Verduzzo friulano
colore: giallo dorato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, oppure amabile-dolce, lievemente tannico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo. 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.

Sauvignon.
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico, caratteristico,
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille

Chardonnay:
colore: paglierino chiaro talvolta con sfumature verdognole;
odore: leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia, Frizzante

Malvasia:
colore. giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
è prevista la tipologia Frizzante.

Spumante
colore: paglierino chiaro, brillante;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: di corpo, morbido, fine, brut o demi sec;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 8.

1. I vini bianchi «Friuli-Annia»: Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo, Malvasia ed il Friuli-Annia Rosato possono essere elaborati nella tipologia frizzante purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino espresso in grammi/litro non superiore a 12 per tutte le varietà.

2. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12% e siano denunciati alla vendemmia come tali, e che all'atto del consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 13%, possono essere designati e presentati con la menzione «Riserva», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, di cui 12 mesi in legno, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

Art. 9.

1. Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato, vecchio» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini «Friuli-Annia» il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Per i vini «Friuli-Annia» nelle tipologie frizzante e spumante deve essere dichiarata la loro natura merceologica.

3. La tipologia contraddistinta dalla menzione «Riserva» deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capienza non superiore a litri 5.

4. L'indicazione dell'annata di raccolta delle uve è obbligatoria per i vini designati come «Riserva» ed è facoltativa per tutti i restanti vini.

95A4960

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale 30 marzo 1994 con effetto dal 1° agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unità di Roma-Nomentana, per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, è prorogato in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Società pneumatici Pirelli, con unità di Villafranca Tirrena (Messina), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata sino al 5 dicembre 1995 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità.

Il trattamento di cui sopra è pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione è autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori già interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/94, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce e annulla il decreto ministeriale n. 17283 dell'11 aprile 1995.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Edina S p.a. appartenente al gruppo EFIM, con sede in Roma ed unità produttive di Roma e Napoli, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art 3 della legge n. 223/1991 e dell'art. 3, comma 2-*bis* della legge n 33/1993, dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sopra disposta è prorogata dal 3 aprile 1995 al 2 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Breda progetti e costruzioni S.p.a. appartenente al gruppo EFIM, con sede e unità produttiva in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art 3 della legge n 223/1991 e dell'art. 3, comma 2-*bis* della legge n 33/1993, dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sopra disposta è prorogata dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Efimpianti S.p.a. appartenente al gruppo EFIM, con sede ed unità produttiva in Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art 3 della legge 223/1991 e dell'art. 3, comma 2-*bis* della legge n. 33/1993, dal 17 ottobre 1994 al 16 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sopra disposta è prorogata dal 17 aprile 1995 al 16 ottobre 1995.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S c.r l. Caven - Cooperativa allevatori del Veneto, con sede in Nogarole Rocca (Verona) e unità di Arcole (Verona), Lugagnano (Verona) e uffici e unità produttive in Nogarole Rocca (Verona) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Car già Zagato Car, con sede in Bergamo e unità di Terrazzano di Rho (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 agosto 1994 al 9 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l Consorzio agrario interpr le Salerno Napoli e Avellino, con sede in Salerno e unità di Battipaglia (Salerno), Giugliano (Napoli) e Salerno è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1994 al 7 gennaio 1995

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dall'8 gennaio 1995 al 7 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italsemole, con sede in San Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unità di Cerignola (Foggia) e Foggia è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roseto abbigliamento, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 aprile 1995 al 12 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 13 ottobre 1995 al 12 aprile 1996

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea 3 confezioni, con sede in Torbole Casaglia (Brescia) e unità di Torbole Casaglia (Brescia) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 1994 al 14 dicembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Umberto Fiore di Mario Fiore & C , con sede in Gattinara (Vercelli) e unità di Gattinara (Vercelli) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 febbraio 1994 al 14 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 15 agosto 1994 al 14 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. F.lli Nicolini di Angelo Nicolini & C., con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1994 al 31 marzo 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio Play Maker di Francesco di Casale & C., con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 settembre 1994 al 19 marzo 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 20 marzo 1995 al 19 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Servizi gestionali, con sede in Milano e unità di Milano è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 maggio 1994 al 4 novembre 1994

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 5 novembre 1994 al 4 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giuseppe e Vincenzo Longobardi, con sede in Napoli e unità di Napoli è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 marzo 1995 al 7 settembre 1995

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dall'8 settembre 1995 al 7 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.L Va.T Sicula laterizi vasi tubi, con sede in Torregrotta (Messina) e unità di Torregrotta (Messina) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 luglio 1994 al 21 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 22 gennaio 1995 al 21 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Cristallo Francesco, con sede in Barletta (Bari) e unità di Barletta (Bari) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Aerotecnica italiana, con sede in Gaggiano (Milano) e unità di Gaggiano (Milano) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1994 al 6 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 gennaio 1995 al 6 luglio 1995

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C. & D. Salotti Italia, con sede in Altamura (Bari) e unità di Altamura (Bari) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 novembre 1994 al 6 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 maggio 1995 al 6 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Nuova Juvenatium, con sede in Bari e unità di Bari è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° maggio 1995 al 30 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Istituto sieroterapico Serafino Belfanti, con sede in Milano e unità di Milano è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soluzioni oftalmiche, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari) e Meda (Milano) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa costruzioni «La Nuova Rinascita», con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e unità di Roseto degli Abruzzi (Teramo) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 febbraio 1995 all'8 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 9 agosto 1995 all'8 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Balsamo costruzioni, con sede in Napoli e unità di Napoli è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1994 al 28 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 29 gennaio 1995 al 28 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fersina PVC, con sede in Sparanise (Caserta) e unità di Sparanise (Caserta) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 1994 al 26 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 27 aprile 1995 al 26 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unità di Finale Ligure (Savona) e Genova-Sestri è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 gennaio 1995 al 15 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1995 con decorrenza 16 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano) è proposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 settembre 1994 al 1° marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° settembre 1994 con decorrenza 2 settembre 1994 decreto del Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato del 17 ottobre 1994 - prosecuzione esercizio impresa sino al 9 ottobre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferbona, con sede in Matera e unità di Matera, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 marzo 1995 al 17 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S r.l. Smil, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Matera è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1995 al 14 settembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.R.S., con sede in Ravenna e unità di Ravenna e S. Biagio di Argenta (Ferrara) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 marzo 1995 al 6 settembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 7 settembre 1995 al 6 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Alpi, con sede in Collecchio (Parma) e unità di Collecchio (Parma) e ufficio di Milano è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 gennaio 1995 al 22 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 23 luglio 1995 al 22 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gregoriscolor, con sede in Azzano Decimo (Pordenone) e unità di Firenze e Pordenone è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 novembre 1994 all'11 maggio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 12 maggio 1995 all'11 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fap, con sede in Palermo e unità di Catania, Milano, Palermo e Torino è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 gennaio 1995 al 16 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 17 luglio 1995 al 16 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benfra, con sede in Modena e unità di Modena è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 febbraio 1995 al 5 agosto 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 6 agosto 1995 al 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995, è revocata, limitatamente al periodo dal 24 gennaio 1995 al 5 luglio 1995, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione del trattamento economico di mobilità, già autorizzata, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994 n. 56, in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) ed unità in Nichelino (Torino) a decorrere dal 6 luglio 1994.

È altresì autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/91, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei predetti lavoratori, a decorrere dalla data dell'intervenuta sentenza di fallimento dichiarato dal tribunale civile e penale di Torino, e, quindi, per il periodo dal 24 gennaio 1995 al 23 luglio 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 24 luglio 1995 al 23 gennaio 1996

I periodi di cui sopra sono autorizzati - ove necessario - anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9 della legge n 223/91

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'8 marzo 1994 al 7 marzo 1995, della ditta S.p.a. Instrumentation Laboratory, con sede in Milano e unità di Milano - Direzione R. & D. dal 5/93 e Paderno Dugnano (Milano).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Instrumentation Laboratory, con sede in Milano e unità di Milano - Direzione R. & D dal 5/93 e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dall'8 marzo 1994 al 7 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 marzo 1994 con decorrenza 8 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Instrumentation Laboratory, con sede in Milano e unità di Milaho - Direzione R. & D. dal 5/93 e Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994,

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a. Montello, con sede in Bergamo e unità di Bergamo.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montello, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 30 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Montello, con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dal 30 novembre 1994 al 29 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1994 con decorrenza 30 novembre 1994;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 6 giugno 1994 al 5 giugno 1995, della ditta S.r.l. Vagnone e Boeri, con sede in Torino e unità di Orbassano (Torino), uffici di Pero (Milano) e uffici di Villanova di Castenaso (Bologna).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Vagnone e Boeri, con sede in Torino e unità di Orbassano (Torino), uffici di Pero (Milano) e uffici di Villanova di Castenaso (Bologna), per il periodo dal 6 giugno 1994 al 5 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 6 giugno 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S p.a. Magis Farmaceutici, con sede in Brescia e unità di Brescia.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Magis Farmaceutici, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994,

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, della ditta S.r.l. Aesculapius Farmaceutici, con sede in Brescia e unità di Brescia.

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Aesculapius Farmaceutici, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 ottobre 1994 con decorrenza 31 ottobre 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Acciaieria e Ferriera di Crema, con sede in Crema (Cremona) e unità di Crema (Cremona).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Acciaieria e Ferriera di Crema, con sede in Crema (Cremona) e unità di Crema (Cremona), per il periodo dal 10 ottobre 1994 al 9 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1994 con decorrenza 10 ottobre 1994;

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativa al periodo dal 20 giugno 1994 al 19 giugno 1995, della ditta S.r l. Cooperativa selciatori e posatori strade e cave, con sede in Milano e unità di Bollate (Milano), Milano e uffici di Milano.

Parere comitato tecnico del 12 aprile 1995: Favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cooperativa selciatori e posatori strade e cave, con sede in Milano e unità di Bollate (Milano), Milano e uffici di Milano, per il periodo dal 20 giugno 1994 al 19 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1994 con decorrenza 20 giugno 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 20 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cooperativa selciatori e posatori strade e cave, con sede in Milano e unità di Bollate (Milano), Milano e uffici di Milano, per il periodo dal 20 dicembre 1994 al 19 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1995 con decorrenza 20 dicembre 1994;

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° gennaio 1995 al 27 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Editrice Il Giorno già Sogedit, con sede in Milano e unità di Milano e Roma

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p a. Editrice Il Giorno già Sogedit, con sede in Milano e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1995 è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.p.a. Sogedit Società Gestioni Editoriali dal 1° gennaio 1995 Editrice Il Giorno, con sede in Roma e unità di Milano e Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Sogedit Società Gestioni Editoriali dal 1° gennaio 1995 Editrice Il Giorno, con sede in Roma e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 28 novembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unità di Crotone (Catanzaro) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 29 ottobre 1994 al 28 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento sopra, disposta è ulteriormente prorogata dal 29 aprile 1995 al 28 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n 451.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 maggio 1995 con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.L.S. Officine Laminatoi Sebino, con sede in Pisogne (Brescia) e unità di Pisogne (Brescia) per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994;

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1995, della ditta S.p.a. Lanificio Angelo Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza).

Parere comitato tecnico del 17 marzo 1994: Favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Lanificio Angelo Ferrarin, con sede in Thiene (Vicenza) e unità di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 marzo 1995

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1994 con decorrenza 13 settembre 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a. Figli di Dutto Ermenegildo impresa costruzioni, con sede in Cuneo e unità di cantiere Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), cantiere di Cuneo/Spinetta (Cuneo) e ufficio in Cuneo.

Parere comitato tecnico del 5 aprile 1995. Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Figli di Dutto Ermenegildo impresa costruzioni con sede in Cuneo e unità di cantiere Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), cantiere di Cuneo/Spinetta (Cuneo) e ufficio in Cuneo, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1994 con decorrenza 13 giugno 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a Figli di Dutto Ermenegildo impresa costruzioni, con sede in Cuneo e unità di cantiere Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), cantiere di Cuneo/Spinetta (Cuneo) e ufficio in Cuneo, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 23 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 23 febbraio 1995 con effetto dal 19 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Brescia, e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1994 al 18 gennaio 1995

Istanza aziendale presentata il 17 ottobre 1994 con decorrenza 19 ottobre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 15 novembre 1993 al 14 novembre 1994, della ditta S.p.a. Nervesa moda uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso) e unità di Nervesa della Battaglia (Treviso).

Parere comitato tecnico del 22 aprile 1994: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1994 con effetto dal 15 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nervesa moda uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso) e unità di Nervesa della Battaglia, per il periodo dal 15 maggio 1994 al 14 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 15 maggio 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Cassina (Milano) e Milano, per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unità di Campoverde (Latina), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 10 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Alma, con sede in Bareggio (Milano) e unità di Bareggio (Milano), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994;

6) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 giugno 1993 al 20 settembre 1994, della ditta S p.a. Padovani (Gruppo Padovani), con sede in Cusago (Milano) e unità di Asti, Borgomanero (Novara), Caresanablot (Vercelli), Monasterolo di Savigliano (Cuneo) e S. Secondo di Pinerolo (Torino).

Parere comitato tecnico del 11 febbraio 1994 Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessaati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Padovani (Gruppo Padovani), con sede in Cusago (Milano) e unità di Asti, Borgomanero (Novara), Caresanablot (Vercelli), Monasterolo di Savigliano (Cuneo) e S. Secondo di Pinerolo (Torino), per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1994;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 21 giugno 1993 al 20 settembre 1994, della ditta S.p.a. Padovani (Gruppo Padovani), con sede in Cusago (Milano) e unità di Cusago (Milano) e Mercallo (Varese).

Parere comitato tecnico del 11 febbraio 1994: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dal 21 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Padovani (Gruppo Padovani), con sede in Cusago (Milano) e unità di Cusago (Milano) e Mercallo (Varese), per il periodo dal 21 giugno 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 21 giugno 1994;

8) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. P.S.A Sistemi antivibranti, con sede in Milano e unità di Milano e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° settembre 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

9) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 31 ottobre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Marconi automazione, con sede in Monza (Milano) e unità di Milano e Monza (Milano), per il periodo dal 6 settembre 1994 al 5 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1994 con decorrenza 6 settembre 1994;

10) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1995, della ditta S.p.a. E.M I T. Ercole Marelli impianti tecnologici, con sede in Milano e unità di Milano.

Parere comitato tecnico del 6 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M.I.T. Ercole Marelli impianti tecnologici, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 marzo 1994 con decorrenza 14 febbraio 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 14 febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. E.M.I.T. Ercole Marelli impianti tecnologici, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 14 agosto 1994 al 13 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 14 agosto 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 27 giugno 1994, della ditta S.p.a. Antonicelli, con sede in Magenta (Milano) e unità di Magenta (Milano).

Parere comitato tecnico dell'11 aprile 1995: Favorevole (rettifica parere comitato tecnico del 24 novembre 1994).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Antonicelli, con sede in Magenta (Milano) e unità di Magenta (Milano), per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 27 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata l'8 febbraio 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Caleotto, con sede in Brescia e unità di Lecco (Como).

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Caleotto, con sede in Brescia e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Caleotto, con sede in Brescia e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 26 aprile 1994 al 25 aprile 1995, della ditta S.p.a. Cordioli & C., con sede in Valeggio sul Mincio (Verona) e unità di Valeggio sul Mincio (Verona).

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cordioli & C., con sede in Valeggio sul Mincio (Verona), e unità di Valeggio sul Mincio (Verona), per il periodo dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 26 aprile 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 26 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cordioli & C., con sede in Valeggio sul Mincio (Verona) e unità di Valeggio sul Mincio (Verona), per il periodo dal 26 ottobre 1994 al 25 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 26 ottobre 1994;

5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1995 con effetto dal 1° agosto 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Soico Sud, con sede in Taranto e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1995 con decorrenza 1° febbraio 1995;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 aprile 1994 al 4 aprile 1995, della ditta S.p.a. Achilli Motors, con sede in Milano e unità di Milano, via Prudenzio, 3.

Parere comitato tecnico del 26 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Achilli Motors, con sede in Milano e unità di Milano, via Prudenzio, 3, per il periodo dal 5 aprile 1994 al 4 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 5 aprile 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Achilli Motors, con sede in Milano e unità di Milano, via Prudenzio, 3, per il periodo dal 5 ottobre 1994 al 4 aprile 1995

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1994 con decorrenza 5 ottobre 1994

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p a. Terme di Crodo, con sede in Novara e unità di Crodo, (Novara)

Parere comitato tecnico del 27 aprile 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p.a. Terme di Crodo, con sede in Novara e unità di Crodo (Novara), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 28 marzo 1994 al 27 giugno 1995, della ditta S.p.a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unità di Carsoli (L'Aquila).

Parere comitato tecnico del 19 aprile 1995. Favorevole

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p a. Cispro, con sede in Carsoli (L'Aquila) e unità di Carsoli (L'Aquila), per il periodo dal 28 marzo 1994 al 27 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1994 con decorrenza 28 marzo 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Astra veicoli industriali - Gruppo Fiat, con sede in Piacenza e unità di Piacenza.

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995. Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Astra veicoli industriali - Gruppo Fiat, con sede in Piacenza e unità di Piacenza, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 20 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A.S.I. Agenzia Sviluppo Industriale, con sede in Carrara (Massa Carrara) e unità di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 20 maggio 1994 al 19 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 20 maggio 1994.

Inq. contr. industria nota INPS dir. centr. contributi del 7 marzo 1995;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 giugno 1994 al 13 giugno 1995, della ditta S r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti, fraz. Poratacomaro (Asti).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti, fraz. Poratacomaro (Asti), per il periodo dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 14 giugno 1994;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 14 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti, fraz. Poratacomaro (Asti), per il periodo dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 14 dicembre 1994;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995, della ditta S.r.l. Philips lighting - Gruppo Philips, con sede in Milano e unità di Alpignano (Torino).

Parere comitato tecnico del 10 maggio 1995: Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Philips lighting - Gruppo Philips, con sede in Milano e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 1° giugno 1994 al 30 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 1° giugno 1994;

6) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Philips lighting - Gruppo Philips, con sede in Milano e unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 1° dicembre 1994 al 31 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1995 con decorrenza 1° dicembre 1994.

L'istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A4983

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 agosto 1995

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 agosto 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 agosto 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantatre giorni con scadenza il 15 novembre 1995 è di L. 97,47, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 15 febbraio 1996 è di L. 94,96 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 agosto 1996 è di L. 90,30, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A5064

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 agosto 1995

Dollaro USA	1623,78
ECU	2043,36
Marco tedesco	1086,00
Franco francese	317,36
Lira sterlina	2497,05
Fiorino olandese	970,12
Franco belga	52,827
Peseta spagnola	12,778
Corona danese	280,37
Lira irlandese	2545,76
Dracma greca	6,791
Escudo portoghese	10,508
Dollaro canadese	1196,42
Yen giapponese	16,688
Franco svizzero	1312,36
Scellino austriaco	154,43
Corona norvegese	249,35
Corona svedese	221,03
Marco finlandese	368,71
Dollaro australiano	1205,98

95A5070

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bientina, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 10 luglio 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Bientina (Pisa) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bientina (Pisa), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1995 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'avv Vittorio Donato Gesmundo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

95A5017

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Sala Bolognese, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 20 luglio 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Sala Bolognese (Bologna) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sala Bolognese (Bologna), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 17 luglio 1995 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il dott. Giorgio Colombini è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993

95A5018

UNIVERSITÀ DI BARI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso le sottoindicate facoltà dell'Università degli studi di Bari sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica - settore scientifico-disciplinare P01A.

Facoltà di lettere e filosofia:

sociologia - settore scientifico-disciplinare Q05A.

Facoltà di lingue e letterature straniere

storia della lingua francese - settore scientifico-disciplinare L16B.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

laboratorio di chimica inorganica - settore scientifico-disciplinare C03X;

laboratorio di chimica organica - settore scientifico-disciplinare C05X;

metodi matematici e statistici - settore scientifico-disciplinare A02A.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di ruolo di seconda fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A5008

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 24 dicembre 1993, n 537, art 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare:

K03X telecomunicazioni - disciplina indicata: comunicazioni elettriche.

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

95A5009

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.